



Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna

**GALLURA**



**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA**

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.Iva 00322750902

CENTRO PER L'INFANZIA

Prot. Generale 2164 /2019

**28 MAR. 2019**

*La presente comunicazione viene trasmessa solo via PEC, sostituisce l'originale, ai sensi dell'art. 43, comma 6 del D.P.R. 445/2000.*

Olbia, 25 marzo 2019

Gent.ma

**Dott.ssa TIZIANA TORE**

Via Monte Grappa, 1

**07028 – Santa Teresa Gallura (SS)**

PEC: [tiziana.tore.623@psypec.it](mailto:tiziana.tore.623@psypec.it)

E, p.c.

**Dott. Gian Piero Demurtas**

Ufficio Ragioneria

**SEDE LEGALE**

**OGGETTO: Servizio professionale per "l'attività di Psicologo/Supervisore "presso il Centro per l'Infanzia "I FOLLETTI DI KINES"**

*Affidamento incarico professionale.*

**REP. 95/2019 – CIG\_Z6727BB76A**

Con riferimento alle prestazioni professionali indicate in oggetto,

**premesse**

- che il Centro per l'Infanzia dal mese di settembre 2014 è operativo con tre distinti servizi, ossia la sezione nido rivolta ai bambini da zero a tre anni, il servizio scuola dell'infanzia dai tre ai sei anni, al cui servizio è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 10/03/2000 n° 62 ed il servizio doposcuola, volto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- che, nell'anno 2015, è stato istituito il servizio di campo estivo, e, nell'anno 2017, il servizio DSA rivolto ai ragazzi con problemi di apprendimento;
- che è prevista nella carta dei servizi offerti all'interno del Centro per l'Infanzia l'attività di supervisione da parte di un psicologo, che seguirà un'attività di formazione degli operatori del nido e una supervisione agli operatori educativi;
- che le prestazioni che fanno capo alla figura della psicologa si concretizzano nello svolgimento di attività di supervisione, osservazione e di consulenza clinica rivolta agli operatori dei servizi educativi;
- che con determinazione a contrarre Rep. 95/2019-1 del 25/03/2019 è stata disposta l'autorizzazione all'affidamento dell'incarico all'intestata professionista per l'espletamento delle attività in argomento.

Tutto ciò premesso, a seguito di positiva valutazione del curriculum vitae e dell'offerta economica, con la presente convenzione si conferisce alla Dottoressa Tiziana Tore, nata a Alghero il 09.12.1973, residente in



Santa Teresa Gallura, Via Monte Grappa, N.1, C.F. TROZLN73T49A1920, Partita IVA 02137410904, l'incarico professionale per lo svolgimento delle prestazioni d'opera intellettuali di PSICOLOGO/SUPERVISORE presso il Centro per l'infanzia "I Folletti di Kines" del C.I.P.N.E.S. Gallura come di seguito riportato:

### **Art. 1 – Oggetto dell'incarico**

Le prestazioni oggetto della presente convenzione si concretizzano nello svolgimento di attività di supervisione, osservazione e consulenza clinica rivolta agli operatori dei servizi educativi in servizio presso il centro per l'infanzia richiamato in premessa.

La Dottoressa Tiziana Tore dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura e dell'entità dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni circostanza di luogo e di fatto inerente l'esecuzione dei servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dalla stessa per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio.

### **Art. 2 – Durata della convenzione e modalità di svolgimento**

La presente convenzione avrà una durata complessiva di N. 36 ore, opportunamente distribuite in 3 ore settimanali e 12 ore mensili, nel periodo compreso dal 01.04.2019 al 30.06.2019, che saranno rendicontate attraverso la compilazione di rapporti mensili firmati dalle parti in contraddittorio. L'attività del Professionista incaricato dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente e dovrà essere concordata con la Responsabile del Centro per l'infanzia, la Dr.ssa Giuseppina Sanci, in funzione delle specifiche esigenze del Centro per l'infanzia. La prestazione, ai sensi dell'art. 2232 del C.C., dovrà essere resa personalmente dal Professionista incaricato il quale non potrà avvalersi di ausiliari e/o sostituti. La prestazione oggetto della presente convenzione viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà l'esecuzione della prestazione con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, compatibilmente con le attività ed i fini istituzionali del C.I.P.N.E.S.- Gallura. Il Professionista è responsabile della buona conservazione e funzionamento dei beni e strumenti a lui eventualmente affidati, con obbligo di risarcimento dei danni a lui imputabili e, in tale eventualità, con facoltà per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art.3, fino a concorrenza di esso e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

### **Art. 3 – Compenso per l'esecuzione della prestazione**

Per la prestazione d'opera di cui all'art. 1 il C.I.P.N.E.S. - Gallura corrisponderà al Professionista un compenso orario pari ad € 50,00, per un totale complessivo di € 1.836,00 (compreso il 2% a titolo di ENPAP).

Al pagamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione si provvederà a misura mensilmente, in funzione delle ore effettivamente svolte e rendicontate, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura che dovrà avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di competenza.

Il C.I.P.N.E.S. - Gallura non rimborserà eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio anche se derivanti dal presente contratto, per eventuali costi sostenuti dal Professionista per raggiungere la sede di lavoro e che, pertanto, rimarranno a totale carico del medesimo. Il Professionista avrà diritto al rimborso delle spese

sostenute per eventuali incarichi, sempre riguardanti la presente convenzione, solo nell'ipotesi in cui dovessero essere espletati fuori dalla sede di lavoro indicata nella convenzione e, comunque, fuori del territorio comunale. In tal caso il Professionista dovrà formulare espressa richiesta ed essere preventivamente autorizzato dal Committente che accerterà l'esistenza dei necessari presupposti. Gli eventuali emolumenti riconosciuti al Professionista a titolo di rimborso costituiranno integrazione in aggiunta al compenso suindicato.

#### **Art. 4 – revoca dell'incarico**

Il C.I.P.N.E.S.-Gallura si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, previa comunicazione scritta con almeno 7 giorni di preavviso, senza che si produca a favore del Professionista alcun diritto a risarcimento danni. Sono cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento della prestazione, l'eccessiva onerosità sopravvenuta ed il mutuo consenso.

#### **Art. 5 – Risoluzione delle controversie**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il CIPNES-Gallura e il Professionista saranno sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. A tale uopo il Professionista, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al C.I.P.N.E.S.-Gallura, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta. Il Professionista non potrà di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il CIPNES-Gallura abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

#### **Art. 6 – Responsabilità del Professionista incaricato**

Il Professionista incaricato è unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente incarico, le quali dovranno essere eseguite con diligenza, perizia e professionalità.

#### **Art. 7 – Riservatezza**

Il Professionista incaricato si impegna, in costanza di rapporto, al puntuale rispetto di quanto di seguito riportato:

- a non divulgare o comunque non utilizzare dati o fatti inerenti il C.I.P.N.E.S.-Gallura, alla sua organizzazione, al suo know-how, dei quali potrà venire a conoscenza nello svolgimento del presente incarico;
- i dati di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del presente incarico sono da considerarsi riservati e di conseguenza il Professionista si impegna a non rendere noti a terzi, senza approvazione esplicita da parte del C.I.P.N.E.S.-Gallura, alcuno dei predetti dati.

#### **Art. 8 – Privacy**

Ai sensi della Legge 196/03 il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente incarico.

#### **Art. 9 – Registrazione del contratto**



Il Presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma, del DPR 26.04.1986, n.131. L'imposta di Bollo, ex DPR 26 ottobre 1972, n.642, dovuta sul contratto ed eventualmente sulle fatture, viene stabilita essere a carico del Professionista incaricato.

**Art. 10 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'esecuzione e/o all'interpretazione della presente convenzione rimane espressamente convenuta l'esclusiva competenza del Foro di Tempio Pausania.

**Art.11 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Professionista incaricato, nell'ambito della presente convenzione, identificata con il **CIG Z6727BB76A**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**Art. 12 – Centro di costo sul quale imputare la spesa**

La spesa per il pagamento del corrispettivo spettante alla professionista affidataria dell'incarico in oggetto, sarà imputata al Centro di Responsabilità del Servizio Pianificazione Territoriale – Infrastrutture – Manutenzioni Straordinarie, Centro di costo N.135 (Centro per l'Infanzia), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale N.4 del 30.03.2018.

**Art. 13 – Effetti del Contratto**

Il presente incarico di Assistenza Psicologica/supervisione è da intendersi quale prestazione professionale sanitaria e non configura un rapporto di lavoro subordinato.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del codice civile, artt. 2222 e segg.

**La Responsabile del Centro**

Dott.ssa ~~Giuseppina~~ Sanciù



**Il Professionista**

Dr.ssa Tiziana Tore

**Il Responsabile dell'ufficio appalti e contratti**

Ing. Antonio F. Catgiu



**Il Direttore Generale del Cipnes – Gallura**

Dott. Aldo Carta